

**MODELLO**



**MIMETE**



**ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE  
E CONTROLLO  
DI MIMETE S.r.l.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
in data 23/09/2024

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del  
Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001,  
n.231 "Disciplina della responsabilità  
amministrativa delle persone giuridiche,  
della società e delle associazioni anche prive  
di personalità giuridica, a norma dell'articolo  
11 della Legge del 29 settembre 2000,  
n.300"

# INDICE

<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO</b> .....	7
<b>2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b> .....	8
2.1 La Responsabilità degli enti .....	8
2.2 Limiti della responsabilità .....	8
2.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità .	8
2.4 Esimente della responsabilità .....	9
2.5 Caratteristiche generali del Modello .....	10
2.6 I reati commessi all'estero .....	10
2.7 Le sanzioni nei confronti dell'ente .....	10
2.8 Le vicende modificative dell'ente .....	12
<b>3. FATTISPECIE DI REATI PREVISTE DAL DECRETO</b> .....	13
3.1 I reati previsti dal Decreto .....	13
<b>4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO</b> ORGANIZZATIVO DI MIMETE .....	14
4.1 Il sistema di governo societario .....	14
4.2 Natura e finalità del Modello .....	16
<b>5. DESTINATARI DEL MODELLO</b> .....	18
5.1 Destinatari .....	18
5.2 Società del gruppo .....	18
<b>6. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO</b> .....	20
<b>PARTE GENERALE</b> .....	<b>22</b>
<b>1. ADOZIONE DEL MODELLO 231</b> .....	22
<b>2. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO</b> .....	24
<b>3. IDENTIFICAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO</b> .....	26
<b>4. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE</b> DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	47



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

<b>5. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....</b>	<b>48</b>
<b>6. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO ORGANIZZATIVO .....</b>	<b>50</b>
<b>7. ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>53</b>
<b>8. SEGNALAZIONI .....</b>	<b>60</b>
<b>9. SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>62</b>
<b>10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE .....</b>	<b>67</b>

**ALLEGATO I ..... 69**

CATALOGO REATI  
PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# DEFINIZIONI

**ATTIVITÀ SENSIBILI:** sono le aree di attività aziendale maggiormente a rischio di potenziale commissione dei Reati

**BUSINESS PARTNER:** ogni soggetto che, pur non facendo parte dell'organico della Società svolge un incarico o un'attività a favore di MIMETE o in rappresentanza di essa. Questa definizione include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: a) le persone fisiche o giuridiche che collaborano con la Società per lo sviluppo o la gestione del business come consulenti e partner commerciali; b) gli appaltatori ed i fornitori in genere; c) qualsiasi persona fisica o giuridica che a qualunque titolo rappresenti la Società verso l'esterno o comunque agisca con i terzi per conto di MIMETE.

**CODICE ETICO:** il documento approvato dai vertici aziendali, e applicabile a tutto il Gruppo FOMAS, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.

**CORPO PROCEDURALE (O SEMPLICEMENTE LE "PROCEDURE"):** l'insieme strutturato ed organico delle regole, ad uso interno della Società o del Gruppo, che concorrono al Sistema di Controllo interno. Il Corpo Procedurale è costituito da Policy, Procedure e altri documenti regolamentari (modelli, regolamenti, istruzioni operative, linee guida). Il Corpo Procedurale è rilevante ai fini del presente Modello Organizzativo, e ne costituisce quindi un elemento sostanziale, in tutti i casi in cui esso venga richiamato dal presente Modello o dai suoi Allegati e, in ogni caso, laddove riguardi le attività sensibili e i processi della Società.

**DECRETO O D.LGS. 231/01 O DECRETO 231:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche o integrazioni recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

**DESTINATARI:** sono i soggetti destinatari del presente Modello



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

Organizzativo, come previsti dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del Decreto e come individuati nel paragrafo 5

**GRUPPO FOMAS:** le Società del Gruppo FOMAS (FOMAS S.p.A., ASFO S.p.A., HOT ROLL S.r.l., MIMETE S.r.l.)

**LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA:** documento-guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto

**MODELLO (O ANCHE "MODELLO 231"):** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

**ORGANI SOCIALI:** sono sia l'Organo Amministrativo (in forma monocratica di Amministratore unico o collegiale di Consiglio di amministrazione) e l'Organo di Controllo (in forma monocratica di Sindaco Unico o collegiale di Collegio Sindacale) della Società.

**ORGANISMO DI VIGILANZA O ODV:** l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello

**PRESIDI DI CONTROLLO:** i presidi di controllo specifici per ciascun Processo atti a prevenire il rischio di commissione dei Reati

**PROCESSI SENSIBILI:** i processi aziendali nel cui ambito ricorre il potenziale rischio di commissione dei Reati. Sono, altresì, considerati come sensibili quei processi che potrebbero risultare strumentali, indirettamente, alla commissione di un reato, in quanto processi nel cui svolgimento potrebbero creare condizioni per la commissione dei Reati

**REATI (O "REATO"):** sono le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni

**SEGNALANTE:** chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo

**SEGNALATO:** il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione

**SEGNALAZIONE:** comunicazione del Segnalante avente ad oggetto informazioni "circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte"

**SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO:** il sistema di controllo interno che è rilevante, in termini generali nonché nello specifico con riferimento alle attività sensibili e/o ai Processi aziendali, ai fini della "Compliance 231", e più in generale alla prevenzione dei Reati

**SISTEMA DISCIPLINARE:** l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello

**SOCIETÀ:** la Società cui si riferisce il presente Modello 231

**SOGGETTI APICALI:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società

**TUF:** Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 c.d. "Testo unico della finanza"

**TUS:** Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 c.d. "Testo unico sulla sicurezza"

**TOP MANAGEMENT:** President & Group CEO, CEO e CdA.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 1

## STRUTTURA DEL DOCUMENTO

# INTRODUZIONE

Il documento è strutturato come segue:

**INTRODUZIONE** che comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.lgs. 231/2001 (il "Decreto"), nonché una descrizione di quelli che sono i reati rilevanti per la Società, i Destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione dei Modelli nelle Società del Gruppo FOMAS.

**LA PARTE GENERALE** che espone i principi generali di funzionamento del Modello Organizzativo, nonché i meccanismi per una sua concreta attuazione; l'Organismo di Vigilanza della Società, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione e di formazione del personale.

**LE PARTI SPECIALI** che identificano per ciascun processo le Attività Sensibili che la Società ha individuato come rilevanti in relazione alle fattispecie di Reati richiamate dal Decreto e in considerazione dell'attività aziendale, e definiscono i principi comportamentali che i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente Modello:

il **RISK ASSESSMENT** finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;

**IL CODICE ETICO DEL GRUPPO FOMAS** che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale. Il Codice Etico è per natura, funzione e contenuti, differente dal presente Modello, in quanto ha portata generale, è privo di attuazione procedurale e si rivolge a tutti gli interlocutori della Società. Il documento indica i principi di comportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e degli obiettivi aziendali;

**TUTTE LE DISPOSIZIONI**, i provvedimenti interni, gli atti e le Procedure che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno dell'azienda.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 2

## IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 2.1 LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Il Decreto introduce e disciplina la responsabilità degli "enti", dotati o non di personalità giuridica, per taluni reati (c.d. "reati presupposto", per la cui completa elencazione si rimanda all'Allegato I), espressamente previsti dalla normativa e commessi da parte di soggetti a loro funzionalmente legati. La responsabilità amministrativa dell'ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

### 2.2 LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ

L'ente non può rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi, c.d. reati presupposto, contemplati dal Decreto e sue successive modificazioni e integrazioni. La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi di delitto tentato.

### 2.3 CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso. Tuttavia, affinché l'ente possa essere chiamato a rispondere dell'illecito il reato deve essere stato commesso:

- nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- da parte di uno dei soggetti legati all'ente da un rapporto qualificato.

L'interesse può essere ravvisato nell'intento di favorire l'ente attraverso la condotta illecita, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia stato effettivamente favorito. Il criterio del vantaggio è correlato al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Gli autori del reato, ai sensi del Decreto, devono appartenere alle seguenti categorie:

- "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, o coloro che “esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo” dell’ente (soggetti in c.d. “posizione apicale” quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale, il direttore di stabilimento, ecc.);

- “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali” (tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei Soggetti Apicali).

L’ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

## 2.4 ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell’ente, nel caso in cui questo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (di seguito semplicemente Modello) idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Il dettato normativo del Decreto inoltre prevede che, oltre all’adozione e all’efficace attuazione del Modello, l’esimente della responsabilità possa essere invocata se l’ente dimostra anche che:

- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello è stato affidato a un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Date queste condizioni, la disciplina dell’esenzione dalla responsabilità dell’ente varia in funzione dell’autore del reato.

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, l’ente deve altresì dimostrare che il soggetto apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.

Nel caso invece di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l’ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che “la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

## 2.5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL MODELLO

Il Decreto non disciplina analiticamente le caratteristiche del Modello di organizzazione, limitandosi a dettare alcuni contenuti minimi di ordine generale. Il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire, nonché obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- identificare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- essere verificato periodicamente, ed eventualmente modificato, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

## 2.6 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'ente può essere chiamato a rispondere dei reati previsti dal Decreto, anche se commessi all'estero, qualora si verificano congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede;
- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale;
- qualora la Legge preveda che il colpevole "persona fisica" sia punito su richiesta del Ministro della Giustizia, la richiesta sia presentata anche contro l'ente.



## 2.7 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ENTE

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione pecuniaria è sempre irrogata in caso di condanna ed è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

La stessa può essere ridotta da un terzo alla metà, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, se:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano invece, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, solo per i reati per i quali sono espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, agevolato dalla presenza di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi o anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi a sostegno del concreto pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se applicate in via cautelare) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e soprattutto abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando Modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Accanto alle sanzioni pecuniaria e interdittive, infine, il Decreto prevede inoltre, in via obbligatoria, la confisca, che consiste



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

## 2.8

CARATTERISTICHE  
GENERALI  
DEL MODELLO

nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, e in via facoltativa, la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice, o mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale, su cui è basata l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'ente «risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

In particolare, il Decreto prevede che:

- la responsabilità dell'illecito rimane in capo all'ente trasformato o scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- le sanzioni pecuniarie si applicano secondo le norme del Codice Civile inerenti i debiti dell'ente originario;
- le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione da interdittiva a pecuniaria.

Nel caso di fusione, se la stessa è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario, oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 3

## FATTISPECIE DI REATI PREVISTE DAL DECRETO

### 3.1 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Il Decreto riguarda alcune particolari fattispecie di illecito, esplicitamente richiamate dal Decreto medesimo: i cosiddetti "reati presupposto". L'ente risponde non di tutti i reati commessi da suoi esponenti a suo interesse o vantaggio, ma solo di quelli tassativamente previsti dagli artt. 24 e seguenti del D. Lgs. 231/2001 (anche nella forma del tentativo, ove applicabile).

L'elenco, che è stato ripetutamente ampliato dal Legislatore, include attualmente le fattispecie di reato che, per comodità espositiva, possono essere ricomprese nelle seguenti "famiglie di reato", rimandando all'Allegato I "Catalogo Reati presupposto" l'elenco completo dei Reati e a ciascuna Parte Speciale il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna categoria.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 4

## IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI MIMETE

MIMETE S.r.l. ha adottato il modello di amministrazione pluripersonale collegiale, caratterizzato dalla presenza di un Organo amministrativo collegiale in forma di Consiglio di amministrazione. La Società è inoltre soggetta a revisione contabile. Non è stato nominato alcun Organo di Controllo.

Il sistema di governo societario è articolato in base alla normativa generale, allo Statuto sociale, al Codice Etico e alla normativa interna del Gruppo FOMAS.

### 4.1

#### IL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di amministrazione è l'Organo amministrativo centrale del sistema di Corporate Governance adottato da MIMETE S.r.l. Ad esso sono attribuiti i più ampi poteri di gestione e indirizzo strategico della Società.

Oltre alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi di legge e dello Statuto, all'Organo amministrativo è riservata la competenza in relazione alle decisioni più importanti sotto il profilo economico e strategico.

La Società, tuttavia, risulta essere assoggettata al coordinamento e alla direzione della società FOMAS S.p.A..

#### COLLEGIO SINDACALE

Al Collegio Sindacale spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

#### SOCIETÀ DI REVISIONE

Conformemente alle previsioni dello Statuto sociale, la revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

## COMITATO DI SOSTENIBILITÀ

Nel giugno 2023, il Gruppo FOMAS ha ridefinito i ruoli e le responsabilità legate alla sostenibilità, nominando un Sustainability Manager, i Sustainability Champions e il Comitato di Sostenibilità ("il Comitato"), che è stato successivamente ribattezzato Comitato di Sostenibilità e Rischi nel gennaio 2024. Il Comitato è composto da: President & Group CEO, il Sustainability Manager, il CFO del Gruppo, i Sustainability Champions e un membro esterno (con competenze dirette in materia di sostenibilità).

Ad esso spetta l'analisi e valutazione di obiettivi, politiche e strategia di sostenibilità da presentare all'Organo amministrativo, promuovendo la consapevolezza e l'educazione.

## RAPPORTI INFRAGRUPPO

Nel rispetto del principio di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, FOMAS S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle altre società del Gruppo FOMAS, tra cui anche MIMETE S.r.l..

Tale attività è volta a garantire l'indirizzo ed il coordinamento delle società appartenenti al Gruppo, nonché la valorizzazione delle possibili sinergie nell'interesse complessivo del Gruppo stesso.

In tale ambito, FOMAS S.p.A. svolge alcuni servizi a livello centralizzato a beneficio delle stesse. La disciplina dell'erogazione di tali servizi è contenuta in appositi contratti intercompany, che individuano le caratteristiche essenziali dei servizi prestati ed i criteri in base ai quali FOMAS S.p.A. addebita alle controllate i costi e gli oneri sostenuti per la prestazione dei servizi.

MIMETE, in questa cornice, ha adottato un proprio "Modello di Organizzazione, gestione e controllo", previa delibera del proprio Organo amministrativo, dopo aver identificato e analizzato le specifiche attività a rischio di reato e le misure atte a prevenirle. Ferma restando l'autonomia decisionale e la relativa responsabilità nella definizione del proprio Modello, si è comunque attenuta ai principi generali individuati da FOMAS S.p.A., salvo che specifiche peculiarità inerenti la natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri, qualora richieste.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

## 4.2 NATURA E FINALITÀ DEL MODELLO

La Società considera il Modello, oltre che regolamento interno vincolante per la medesima, indispensabile strumento di corporate governance, atto a instillare nel personale aziendale e in tutti i soggetti agenti in nome e per conto di MIMETE, regole e precetti condivisi e ad orientare i loro comportamenti al rispetto della Legge e dei principi etici.

Il Modello si pone dunque l'obiettivo di essere uno strumento efficace di prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/2001 e mira a irrobustire il sistema di controllo interno della Società, attraverso:

- l'individuazione delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta dalla Società, la previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Attraverso il Modello Organizzativo, inoltre, la Società intende:

- sensibilizzare i Business Partner e i Destinatari, richiedendo loro nello svolgimento delle attività nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori espressi nel Codice Etico, ribadendo che ogni forma di comportamento illecito è da sempre fermamente condannata dalla Società, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali il Gruppo FOMAS intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rafforzare i controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei Reati,



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

grazie all'implementazione di un sistema strutturato di regole e di procedure (c.d. "Sistema di Controllo 231"), parte del più ampio Sistema di Controllo Interno, che copre i "Processi (e le attività) Sensibili", nonché grazie ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema;

- determinare nei Destinatari la consapevolezza dell'importanza e dell'obbligatorietà dei principi comportamentali e delle disposizioni riportate nel Modello Organizzativo, nonché nel Codice Etico, la cui violazione potrebbe comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori a carico dell'autore della violazione, nonché di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- sensibilizzare i Destinatari affinché, oltre a rispettarle in prima persona, promuovano la conoscenza e l'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nell'ambito delle proprie strutture organizzative, anche a beneficio dell'efficacia e della trasparenza nella gestione delle attività aziendali.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 5

## DESTINATARI DEL MODELLO

### 5.1 DESTINATARI

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti i dipendenti, ai membri degli organi societari, a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, nonché a tutti i soggetti esterni, quali collaboratori, partner commerciali, consulenti, liberi professionisti obbligati attraverso vincolo contrattuale.

Tutti i soggetti di cui al precedente capoverso sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Inoltre, tutti i Soggetti Apicali, o con compiti di direzione, coordinamento e supervisione, hanno l'obbligo di richiedere ai propri collaboratori e subalterni il rispetto del Modello, e l'onere di vigilare e controllare che quanto ivi previsto sia efficacemente ed effettivamente attuato. La mancata applicazione dell'obbligo di vigilanza costituisce un'infrazione colpita da specifica sanzione disciplinare secondo quanto previsto al paragrafo 2.8 e dalla relativa procedura.

### 5.2 SOCIETÀ DEL GRUPPO

Ogni società del Gruppo costruisce il proprio Modello sulla base dei principi contenuti nel documento elaborato da FOMAS S.p.A., dopo aver individuato le proprie Attività Sensibili. Le misure idonee a prevenire il compimento di reati possono essere differenti da una società all'altra in base a situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione, al tipo di attività, nonché alla struttura delle deleghe interne di potere.

Ciascuna società istituisce un autonomo e indipendente Organismo di Vigilanza.

Gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo, informano l'Organismo di Vigilanza di FOMAS S.p.A. circa l'adozione dei Modelli da parte di queste ultime, in merito a eventuali modifiche o integrazioni o qualora si verificano fatti, situazioni o eventi rilevanti di violazione dei Modelli. Tale informativa è inviata all'OdV di FOMAS S.p.A. attraverso apposita relazione annuale.

Gli organismi di vigilanza delle controllate, ove sia necessario il



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

ricorso a risorse esterne per l'esecuzione dei controlli, richiedono preventivamente il supporto delle risorse allocate presso l'Organismo di Vigilanza di FOMAS S.p.A.. Nel caso in cui si renda possibile fornire il servizio richiesto, è stipulato un accordo che prevede i livelli di servizio, i flussi informativi e la tutela della riservatezza.

Eventuali interventi correttivi sui Modelli organizzativi delle società del Gruppo, conseguenti ai controlli effettuati, saranno di esclusiva competenza delle stesse controllate e del loro management.

L'Organismo di Vigilanza di FOMAS S.p.A. è informato in ordine ai fatti rilevati, alle sanzioni disciplinari e agli eventuali adeguamenti del Modello.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 6

## MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

Il Gruppo FOMAS si è sempre prefisso di improntare la propria attività imprenditoriale al più rigoroso rispetto non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile, ma altresì dei principi della deontologia professionale e dell'etica aziendale.

Perciò, al di là ed indipendentemente da quanto prescritto dal Decreto, il Gruppo FOMAS ha promosso l'adozione, da parte di tutte le Società che lo compongono, di un Codice Etico che ha la funzione di recare la "carta dei valori" dei quali il Gruppo si fregia e di compendiare i canoni di comportamento strumentali alla loro attuazione.

Tale funzione, per portata oggettiva e soggettiva, esula da quella propria del Modello Organizzativo, che risponde specificamente alle disposizioni del Decreto.

Ciononostante, i dettami del Codice Etico contribuiscono anch'essi a prevenire i Reati e perciò devono intendersi come un complemento del Sistema di Controllo Interno e, come tali, essere applicati ai Destinatari del Modello Organizzativo.

In tal senso, per espressa dichiarazione contenuta nel Codice, il Codice Etico è parte integrante del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed è posto a completamento del Sistema di Controllo Interno.

Il Modello Organizzativo presuppone il rispetto del Codice Etico formando con esso un corpus sistematico di regole comportamentali e norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico del Gruppo si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, affermando principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001.

Accanto al Codice Etico è stato definito un altro documento, di eguale rilevanza etica comportamentale, contenenti ulteriori declinazioni applicative e di dettaglio:

- il Codice di Condotta dei Fornitori per chiunque intrattenga rapporti di business, di fornitura o di collaborazione con il Gruppo FOMAS.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

In ragione della diversa funzione del Codice Etico, destinatari dello stesso sono anche i soggetti con i quali il Gruppo intrattenga strutturati rapporti d'affari (come clienti, fornitori, agenti, rappresentanti, consulenti e partner commerciali), nel senso che il Gruppo FOMAS si aspetta che i relativi canoni di comportamento siano da costoro condivisi come uno standard di best practices nella gestione dei rapporti di business.

Perciò, il Codice Etico, completato dal Codice di Condotta dei Fornitori, sarà considerato come parte integrante del contratto, che verrà quindi risolto, con modalità compatibili con la natura dei rapporti in essere, ove il Gruppo FOMAS venga a conoscenza di comportamenti difformi dai relativi principi e canoni di comportamento.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

### ADOZIONE DEL MODELLO 231

Nella consapevolezza dell'importanza di dotarsi di un Sistema di Controllo 231, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai fini del Decreto, la Società ha adottato da diverso tempo un proprio Modello Organizzativo ed ha provveduto negli anni ad aggiornarlo, implementarlo e adeguarlo sia rispetto alle nuove fattispecie di reati introdotti dal legislatore nel Decreto, sia alle modifiche organizzative nel frattempo intercorse.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non costituiscono soltanto il presupposto affinché la Società possa beneficiare dell'esenzione da responsabilità amministrativa dell'ente, ma si pongono anche come naturale integrazione delle regole di corporate governance che ispirano l'attività della Società.

La definizione iniziale del Modello Organizzativo ed i successivi aggiornamenti sono frutto di analisi e di valutazioni strutturate (c.d. "mappatura") sui potenziali rischi-reato insiti nelle attività aziendali, nei processi e nell'organizzazione, nonché dei presidi di controllo esistenti da implementare a tutela di tali rischi.

La Società al fine di adottare e di aggiornare il proprio Modello ha avviato un processo che si è articolato nelle seguenti attività:

- mappatura dei processi della Società e individuazione delle Attività Sensibili e dei reati rilevanti, attraverso la ricognizione delle attività svolte tramite interviste ai responsabili dei diversi processi aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di deleghe e procure;
- autovalutazione dei rischi (c.d. "self risk assessment") e del Sistema di Controllo Interno, in riferimento alla sua idoneità ed efficacia ai fini della prevenzione della commissione di reati di cui al Decreto o mitigazione di tale rischio;
- identificazione del complesso coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno.

Il risultato di questo processo, preliminare all'adozione del presente Modello, è formalizzato in documentazione agli atti della Società e

costituisce parte integrante del presente Modello.

Alla luce del processo sopra descritto, la Società si è dotata di un proprio Modello, ispirato alle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" di Confindustria (aggiornate nel giugno 2021) e ai principi di best practice, in tema di controllo interno, nazionali e internazionali, e successivamente periodicamente aggiornato in base a nuove introduzioni normative e/o al verificarsi di modifiche organizzative con impatti sull'operatività aziendale.

Le procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello sono adottate e rese operative dal personale dirigente della Società, sotto la responsabilità dei Responsabili delle funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio individuate.

La Società ha, inoltre, provveduto alla:

- identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV" o "Organismo"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 lett. b) del Decreto, ed attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello Organizzativo;
- individuazione di risorse, a disposizione dell'OdV, adeguate a supportare l'organismo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'OdV;
- predisposizione di uno specifico canale informativo "dedicato" (indirizzo di posta elettronica e piattaforma informatica) diretto a facilitare il flusso di segnalazioni da parte di chiunque, in buona fede, abbia notizia certa o un ragionevole sospetto, fondato su elementi di fatto precisi e concordanti, che sia avvenuta o che possa avvenire la commissione di Reati previsti dal Decreto, nonché la violazione o presunta violazione del Modello Organizzativo o del Codice Etico;
- previsione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello Organizzativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 lett. e) e 7 lett. b) del Decreto, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- identificazione delle attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello Organizzativo.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

## 2

### PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

Nella predisposizione del Modello Organizzativo si è tenuto conto delle Procedure e del Sistema di Controllo Interno esistenti e già ampiamente operanti nel Gruppo FOMAS, in generale, e nella Società, in particolare, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi (o Attività) Sensibili in relazione alle finalità perseguite dal Decreto.

Più in generale, il Sistema di Controllo Interno della Società è un insieme di strumenti, regole, procedure e strutture organizzative che consentono di presidiare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale e garantiscono una gestione delle attività aziendali coerente con gli obiettivi strategici e operativi della Società.

Il Sistema di Controllo Interno si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al raggiungimento degli obiettivi di seguito individuati:

- obiettivo operativo, che riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale;
- obiettivo di informazione, che si traduce in comunicazioni tempestive ed affidabili per consentire il corretto svolgimento di ogni processo decisionale;
- obiettivo di conformità, che garantisce che tutte le operazioni ed azioni della Società siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. In particolare, il Sistema di Controllo Interno si basa sui seguenti principi:
  1. principio della segregazione dei compiti e delle funzioni, attraverso una chiara distribuzione delle responsabilità tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza, evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
  2. formalizzata attribuzione di poteri, ivi inclusi i poteri di firma, in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate;
  3. veridicità, verificabilità, coerenza, congruità e tracciabilità di ogni operazione e transazione, volte ad assicurare la possibilità di individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

- esistenza di policy, procedure e regole comportamentali volte a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto del principio di legalità;
- sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute da parte di soggetti non autorizzati, con particolare riferimento ai sistemi gestionali e contabili;
- attività e presidi di controllo specifici sui processi e sulle attività a rischio;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Il Sistema di Controllo Interno è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche e costante adeguamento al fine di ridurre i rischi identificati.

I dipendenti, nell'ambito delle funzioni svolte, sono i primi responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo costituito dall'insieme delle attività di verifica che le singole funzioni aziendali svolgono sui relativi processi interni.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 3

## IDENTIFICAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

Rispetto alle fattispecie di Reato oggi contemplate dal legislatore come presupposto per la responsabilità ai sensi del Decreto (i "reati presupposto"), la Società- tenuto conto del proprio business e delle specifiche attività aziendali - ha identificato i seguenti Reati per i quali sussistono potenzialmente rischi di commissione:

### REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE**, prevista dall'art. 316 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE**, prevista dall'art. 316 ter c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee.

**CONCUSSIONE**, prevista dall'art. 317 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Tale Reato, vista la qualifica soggettiva del reo, può essere commesso in concorso.

**CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE**, prevista dall'art. 318 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. Tale Reato, vista la qualifica soggettiva del reo, può essere commesso in concorso.

**CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO,**

prevista dall’art. 319 c.p., l’attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa. Tale Reato, vista la qualifica soggettiva del reo, può essere commesso in concorso.

**CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI,** prevista dall’art. 319 ter

comma 2 c.p., l’attività illecita è costituita dai fatti di corruzione di cui agli art. 318 e 319 c.p., qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

**INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ,**

prevista dall’art. 319 quater c.p., l’attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche colui che dia o prometta denaro o altre utilità, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico o dell’incaricato di pubblico servizio.

**CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO**

**SERVIZIO,** prevista dall’art. 320 c.p., estende le disposizioni degli art. 318 e 319 c.p. anche all’incaricato di un pubblico servizio.

**ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE,** prevista dall’art. 322 c.p.,

l’attività illecita è costituita dalla condotta di chi offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

**PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E**



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

**DI STATI ESTERI** prevista dall'articolo 322 bis c.p., estende le disposizioni agli art. 316, 317, 318 319, 320 e 322 c.p. ai membri degli organi delle Comunità Europee e ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

**TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE**, prevista dall'art. 640 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

**TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE**, prevista dall'art. 640 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di cui all'art. 640 c.p. (Truffa) se essa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o delle Comunità Europee.

**FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO**, prevista dall'art. 640 ter, c.p. l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

**TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE**, previsto dall'art 346 bis c.p., che vede come condotta tipiche quella di chi - fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis - sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso gli stessi ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o poteri. Sono altresì previste delle aggravanti in funzione di specifici casi.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

**FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**, previsto dall'art. 356 c.p., che sanziona la condotta di chi (tipicamente in azienda da chi si occupa della contrattazione o dell'esecuzione delle prestazioni inerenti contratti con la P.A., enti pubblici o società in controllo o concessionarie pubbliche o che operano nell'ambito di pubblici servizi), commetta con inganno o raggiri una frode nelle forniture pubbliche.

**PECULATO**, previsto dall'art. 314, comma 1, c.p., che punisce il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla P.A. se ne appropria ovvero la distrae a profitto proprio o di altri. È ipotizzabile il concorso: l'esponente aziendale potrebbe – per favorire la sua azienda – istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi o a distrarre utilità che non gli spettano. Va precisato che il reato è rilevante solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea; Tale Reato, vista la qualifica soggettiva del reo, può essere commesso in concorso.

**PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI**, previsto dall'art. 316 c.p., che punisce il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. È ipotizzabile il concorso: l'esponente aziendale potrebbe – per favorire la sua azienda – istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi o a distrarre utilità che non gli spettano. Va precisato che il reato è rilevante solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

**ABUSO D'UFFICIO**, previsto dall'art. 323 c.p., punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. È ipotizzabile il concorso: l'esponente aziendale potrebbe – per favorire la sua azienda – istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi o a distrarre utilità che non gli spettano. Va precisato che il reato è



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

**DELITTI  
INFORMATICI  
E TRATTAMENTO  
ILLECITO DI DATI**

rilevante solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

**FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI**, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).

**ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO**, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

**DETEZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI**, previsto dall'art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

**DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO**, previsto dall'art. 615-quinquies c.p., e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde,



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE,**

previsto dall'art. 617-quater c.p., e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

**INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE**

**COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE,** previsto dall'art. 617-quinquies c.p., e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

**DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI,** previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO, O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ,** previsto dall'art. 635-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI,** previsto dall'art. 635-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

**DELITTI  
DI CRIMINALITÀ  
ORGANIZZATA**

**DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ**, previsto dall'art. 635-quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

**FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA**, previsto dall'art. 640-quinquies c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

**ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE**, previsto dall'art. 416 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di coloro che promuovano o costituiscano od organizzino un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

**ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO, ANCHE STRANIERA**, previsto dall'art. 416 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di coloro che facciano parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416 bis si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

**Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.**

**Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo,** escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 L. 110/75 (art. 407, co. 2a, n.5 c.p.p.).

**FALSITÀ  
IN MONETE,  
IN CARTE DI  
PUBBLICO CREDITO,  
IN VALORI DI BOLLO  
E IN STRUMENTI  
O SEGNI DI  
RICONOSCIMENTO**

**SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE,** previsto dall'art. 455 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione;

**SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE,** previsto dall'art. 457 c.p. e costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;

**INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI,** previsto dall'art. 474 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

**ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA,** previsto dall'art. 513 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

**DELITTI  
CONTRO  
L'INDUSTRIA  
E IL COMMERCIO**

**FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO**, previsto dall'art. 515 c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

**VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI**, previsto dall'art. 517 c.p., e che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, o qualità dell'opera o del prodotto;

**FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE** previsto dall'art. 517 ter c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente.

## REATI SOCIETARI

**FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI**, previste dall'art. 2621 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

**FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DI LIEVE ENTITÀ**, previste dall'art. 2621 bis c.c., l'attività illecita è costituita dalla medesima condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di cui all'art. 2621 c.c.; la cui entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, risulti essere lieve.

**IMPEDITO CONTROLLO**, previsto dall'art. 2625 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

**INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI**, prevista dall'art. 2626 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.

**ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE**, prevista dall'art. 2627 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per Legge essere distribuite.

**ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE**, previste dall'art. 2628 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla Legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla Legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge.

**OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI**, previste dall'art. 2629 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

**FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE SOCIALE**, prevista dall'art. 2632 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA**, prevista dall'art. 2636 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA**, previsto dall'art. 2638 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per Legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, che nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla Legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per Legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

**CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI**, previste dagli artt. 2635 e 2635-bis del Codice Civile. È punito nel primo caso, il dare, o promettere di dare, denaro o altra utilità - anche tramite interposta persona - ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla formulazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altri soggetti aventi funzioni



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

direttive di società o enti privati o a coloro che sono controllati o alle dipendenze di questi ultimi per ottenere un vantaggio competitivo o un loro comportamento infedele nei confronti del datore di lavoro o per ottenere una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi; nel secondo caso, la condotta punita è, dal lato attivo, l'offerta o promessa di denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto interno all'ente terzo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; dal lato passivo, è prevista la punibilità del soggetto interno all'ente che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

**REATI  
DI TERRORISMO  
O DI EVERSIONE  
DELL'ORDINE  
DEMOCRATICO**

**ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE  
INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE**

**DEMOCRATICO**, reato previsto dall'art. 270 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico. La Legge inoltre punisce il concorso esterno in associazione, di qualunque tipo sia quest'ultima, che possa consistere in un qualsiasi ausilio, materiale o psicologico, idoneo al superamento di un'eventuale fase di "fibrillazione" in cui versa l'organizzazione criminale, ovvero al rafforzamento del vincolo associativo.

**DELITTI  
CONTRO  
LA PERSONALITÀ  
INDIVIDUALE**

**RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ**, previsto dall'art 600 c.p., il quale punisce sia l'esercizio su una di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Risulta opportuno osservare come tale condizione sussista nell'ipotesi in cui alla persona venga impedito di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via od in



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

costanza di una situazione di soggezione.

Il decreto legislativo n. 24/2014, in attuazione della direttiva 2011/36/UE ha, da ultimo, introdotto il riferimento, accanto alle situazioni già contemplate dalla norma, ai casi di costrizione al compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento del soggetto passivo, nonché alla sottoposizione al prelievo di organi.

### **INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO,**

previsto dall'art 603 bis c.p., il quale punisce l'attività di colui il quale recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La legge individua anche specifici indici di sfruttamento, che possono esistere tanto singolarmente quanto cumulativamente considerati, quali:

- a. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Sono altresì previste delle aggravanti specifiche con aumento di pena nel caso in cui:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

**OMICIDIO COLPOSO  
E LESIONI COLPOSE  
GRAVI O GRAVISSIME**

**RICETTAZIONE,  
RICICLAGGIO  
E IMPIEGO  
DI DENARO,  
BENI O UTILITÀ  
DI PROVENIENZA  
ILLECITA  
NONCHÉ  
AUTORICICLAGGIO**

**REATO OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** reati previsti dagli art. 589 e 590 c.p. e in violazione di norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**RICETTAZIONE**, reato previsto dall'art. 648 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

**RICICLAGGIO**, reato previsto dall'art. 648 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**, reato previsto dall'art. 648 ter c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impieghi, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione.

**AUTORICICLAGGIO**, reato previsto dall'art. 648 ter. 1 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si configura anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

**PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO**, previsto dall'art. 171 bis, L. 633/1941, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo

**DELITTI  
IN MATERIA  
DI VIOLAZIONE  
DEL DIRITTO  
D'AUTORE**



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizzi qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati; e dall'art.171 ter, L. 633/1941, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi abusivamente duplica, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

**INDUZIONE A  
NON RENDERE  
DICHIARAZIONI  
O A RENDERE  
DICHIARAZIONI  
MENDACI**

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA,**

previsto dall'art. 377 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

**REATI  
AMBIENTALI**

**DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO,**

previsto dall'art. 733 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

**SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI**

**SOSTANZE PERICOLOSE,** previsto dal D.lgs. 152/06 all'art. 123 co.

2, 3, 5 e 11, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

autorizzazione, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati dal D.lgs. 152/06 o se più restrittivi dalle Regioni o altre Autorità competenti, o ancora chiunque non osservi i divieti previsti dagli art. 103 e 104.

#### **ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA,**

previsto dal D.lgs. 152/06 all'art. 256 co. 1a, 1b, 3, 4, e 5, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata o ancora; chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/06, effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

#### **INQUINAMENTO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO, DELLE ACQUE SUPERFICIALI O DELLE ACQUE SOTTERRANEE (BONIFICA DEI SITI),**

previsto dal D.lgs. 152/06 all'art. 257 co. 1 e 2, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del D.lgs. 152/06.

#### **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI,**

previsto dal D.lgs. 152/06 all'art. 258 co. 4, l'attività illecita è costituita dalla condotta delle imprese che raccolgano e trasportino i propri rifiuti non pericolosi, che non aderiscano, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis ed effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/06, o ancora indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

#### **TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI,**

previsto dal D.lgs. 152/06 all'art. 259 co. 1 ed all'art. 260 co. 1, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

illecito ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CEE) 259/93, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento, o ancora chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

**ABBANDONO DI RIFIUTI**, previsto dal D.lgs. 152/06 all'art. 192, che vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

**COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI**, previsto dal D.lgs. 152/06 all'art. 256-bis che punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.

**FALSE INDICAZIONI SULLA NATURA, SULLA COMPOSIZIONE E SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE DEI RIFIUTI NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DI RIFIUTI; INSERIMENTO NEL SISTRI DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI FALSO; OMISSIONE O FRAUDOLENTA ALTERAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLA SCHEDA SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE NEL TRASPORTO DI RIFIUTI**, previsto dal D.lgs. 152/06 all'Art. 260 bis co. 6, 7 II e III p. e 8, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti<sup>1</sup>.

**INQUINAMENTO ATMOSFERICO**, previsto dal D.lgs. 152/06 all'Art. 279 co. 5, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, nell'esercizio di un impianto o di un'attività, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o IV del suddetto Decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dalle Autorità competenti.

**INQUINAMENTO DELL'OZONO**, previsto dalla Legge 549/93 all'art. 3 co. 6, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi operi nella

<sup>1</sup> Si segnala che in data 19 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.96 del 20 marzo 2013 che, dopo un lungo periodo di sospensione, definisce le date di avvio dell'operatività del SISTRI, prevista al primo ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con oltre dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che si occupano della gestione di rifiuti pericolosi; e al tre marzo 2014 per tutti gli altri soggetti obbligati.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione di sostanze nocive allo strato di ozono in violazione di quanto previsto dalla suddetta Legge.

**INQUINAMENTO AMBIENTALE**, previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 bis, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento, significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

**DISASTRO AMBIENTALE**, previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 quater, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi abusivamente cagioni un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

**DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE**, previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 quinquies, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi commetta colposamente gli illeciti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater.

**CIRCOSTANZE AGGRAVANTI** previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 octies, l'attività illecita è costituita dalla commissione di delitti associativi finalizzati alla perpetrazione di reati ambientali.

Realizza il reato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998 colui che promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Viene inoltre punito colui che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dal suddetto articolo, favorisce la



**IMPIEGO  
DI CITTADINI  
DI PAESI TERZI  
IL CUI SOGGIORN  
È IRREGOLARE**

Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione. Realizza il reato di cui all'art. 22, co. 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato. Vi è responsabilità dell'ente, sanzionata con pene pecuniarie da 100 a 200 quote, entro il limite massimo di 150.000 euro:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice Penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

## REATI TRIBUTARI

**DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI**, previsto dall'art. 2 del D.lgs. 74/2000, il quale punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

**DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI**, previsto dall'art. 3 del D.lgs. 74/2000, ovvero la realizzazione di operazioni simulate o la predisposizione di documenti falsi idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi o ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi.

**EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI**, previsto dall'art. 8 del D.lgs. 74/2000, consiste nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto.

**OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI**, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 74/2000, ovvero quelli di cui è obbligatoria



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi.

**SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE,** di cui all'art. 11 D.lgs. 74/2000, che si sostanzia sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

**DICHIARAZIONE INFEDELE,** previsto dall' art. 4 D.lgs. 74/2000 solo in caso di frodi IVA transfrontaliere e per importo non inferiore a dieci milioni di euro, che punisce chi (tipicamente in azienda da chi si occupa delle dichiarazioni fiscali e relativi pagamenti), al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale relativa elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti creati artificialmente mediante sistemi fraudolenti transfrontalieri. Il reato, infatti, rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e, come detto, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

**OMESSA DICHIARAZIONE,** previsto dall' art. 5 D.lgs. 74/2000 solo in caso di frodi IVA transfrontaliere e per importo non inferiore a dieci milioni di euro, che punisce chi (tipicamente in azienda da chi si occupa delle dichiarazioni fiscali e relativi pagamenti), al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, non presenta, essendovi tenuto, la dichiarazione IVA. Il reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e, come detto, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

**INDEBITA COMPENSAZIONE,** previsto dall'art. 10-quater D.lgs. 74/2000 solo in caso di frodi IVA transfrontaliere e per importo non inferiore a dieci milioni di euro, che punisce chi (tipicamente in azienda da chi si occupa delle dichiarazioni fiscali e relativi pagamenti)



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

non versì le somme dovute a titolo di IVA portando in compensazione al debito fiscale IVA un credito non spettante creato artificialmente mediante sistemi fraudolenti transfrontalieri. Il reato, infatti, rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e, come detto, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

## REATI DI CONTRABBANDO

Il contrabbando consiste nel traffico di merci sottoposte ai diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale. La normativa doganale è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 "Testo Unico Doganale". Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato (art. 34).

## DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES.1)

**INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**, previsto dall'art. 493-ter c.p., punisce chi utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, ovvero chi falsifica o altera gli strumenti o i documenti sopra citati, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

**FRODE INFORMATICA**, previsto dall'art. 640-ter c.p. - c. 2, punisce chi altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o interviene senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 4

## PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Tenuto conto della specificità delle attività del Gruppo FOMAS, la Società ha proceduto ad un'approfondita analisi e valutazione dei processi aziendali –“Processi Sensibili”- e delle relative attività - “Attività Sensibili” - a rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto, al fine di individuare gli ambiti aziendali che possono sottendere ad un “rischio 231”, ossia il rischio che si realizzino comportamenti o atti potenzialmente illeciti (o strumentali alla commissione di un illecito) rilevanti ai sensi del Decreto.

Metodologicamente, si è proceduto all'identificazione dei “Processi Sensibili”, abbinando a ciascuna area ed ai relativi processi sensibili i principi comportamentali che i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 5

## AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un atto di emanazione dell'Organo amministrativo: l'adozione dello stesso, così come la modifica e l'integrazione dello stesso, è dunque di competenza dell'Organo amministrativo della Società, che provvede mediante delibera.

Con l'adozione formale del Modello, questo è divenuto regola imperativa per la Società, per i componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale e, in generale, per i Destinatari del Modello Organizzativo che, a qualunque titolo, operano per conto o nell'interesse della Società e del Gruppo nelle Attività sensibili e su Processi Sensibili.

L'adozione di modifiche o integrazioni di carattere sostanziale alle regole ed ai principi generali contenuti nel Modello, anche proposte dall'OdV, è rimessa alla competenza dell'Organo amministrativo della Società.

In particolare, il Modello deve essere oggetto di apposita modifica e/o integrazione qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento a fronte di particolari situazioni, quali a titolo esemplificativo:

- situazioni che abbiano dimostrato l'inefficacia del Modello o la sua incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati dal Decreto;
- valutazioni di inadeguatezza del Modello all'esito dei controlli eseguiti;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società. L'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze normative e/o alle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna, che si rendessero necessarie nel futuro, è garantito da specifiche segnalazioni dell'OdV.

Qualora si rendesse, invece, necessario apportare modifiche meramente formali al Modello (quali aggiornamenti a riferimenti



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

legislativi, modifica della denominazione di strutture organizzative aziendali o di processi aziendali e similari), la funzione Legal, Compliance & Internal Audit, di propria iniziativa o su impulso dell'OdV, può intervenire autonomamente sul Modello, senza necessità di sottoporre le eventuali modifiche ad approvazione da parte dell'Organo amministrativo della Società.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 6

## VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai fini di garantire l'efficace e concreta attuazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza predispone un Piano di Vigilanza annuale attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

- un calendario degli incontri con gli organi sociali, gli attori del Sistema di Controllo Interno ed il Management, vale a dire con i Responsabili delle funzioni o aree aziendali in relazione ai processi potenzialmente sensibili, da svolgersi in corso d'anno;
- le attività di vigilanza deliberate, anche tenendo conto dei controlli programmati nel Piano Annuale di Audit su attività e processi rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza può, inoltre, disporre saltuarie verifiche non preannunciate che, evitando la prevedibilità del controllo, consentono di meglio accertare se i comportamenti dei Destinatari del Modello siano effettivamente conformi alle regole dello stesso e alle procedure interne della Società, verificando l'efficienza e l'efficacia del Modello.

Il piano operativo delle verifiche pianificate dall'Organismo di Vigilanza definisce le attività che verranno compiute nel corso dell'anno e contiene:

- identificazione delle funzioni / aree e processi sensibili che saranno coinvolti;
- pianificazione delle attività che saranno svolte, con indicazione della relativa frequenza, dettaglio della natura e dell'ampiezza dei singoli interventi, nonché della documentazione da acquisire;
- un richiamo alle attività pianificate nel Piano Annuale di Audit, definito dalla funzione Legal, Compliance & Internal Audit, su attività e processi rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Le attività di verifica sull'efficacia ed efficienza del Modello includono le seguenti tipologie di verifiche:

- verifiche sugli atti e sui documenti: almeno una volta l'anno, si procede ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

“sensibili”;

- verifiche del sistema di controlli preventivi: periodicamente, deve essere efficacemente verificato l’effettivo funzionamento del sistema di controlli preventivi esistente e la concreta attivazione ed applicazione delle procedure aziendali.

Tali attività di verifica devono includere, fra le altre, le seguenti:

- verifica periodica, da parte dell’OdV con il supporto delle Funzioni competenti, del sistema delle deleghe di poteri autorizzativi e di firma in vigore e della sua coerenza con tutto il sistema organizzativo, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda o non sia coerente con i poteri di rappresentanza conferiti al procuratore, o non vi sia chiara attribuzione di ruoli e responsabilità o vi siano altre anomalie;
- valutazione periodica dell’adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati di cui al Decreto, delle procedure che disciplinano le attività a rischio, con riguardo alle esigenze di modifiche, integrazioni o emissioni di nuove procedure di cui l’OdV sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
- verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dai soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, nonché del grado di sensibilità dei Destinatari del Modello (anche a campione) rispetto alle ipotesi di Reato previste dal Decreto.

L’esito di tali verifiche, con l’evidenziazione degli eventi significativi con potenziali effetti sul Modello Organizzativo e sullo stato di attuazione dello stesso, nonché di eventuali segnalazioni di potenziali violazioni del Modello trasmesse all’Organismo di Vigilanza, costituiscono oggetto della relazione semestrale che l’Organismo predispone per l’Organo amministrativo e il Collegio Sindacale della Società.

Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, l’Organismo deve essere proattivamente coadiuvato dal Management, vale a dire dai Responsabili delle funzioni aziendali in relazione alle “Aree di Attività a Rischio” in cui operano ed ai “Processi (o attività) Sensibili” dagli stessi governati. In particolare, sarà cura di ciascun Responsabile di Funzione, in collaborazione con l’OdV, trasferire ai propri collaboratori la consapevolezza delle situazioni a rischio-reato, nonché impartire direttive circa le modalità operative di svolgimento dei compiti assegnati, in coerenza con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e tenendo conto delle peculiarità del proprio ambito di attività.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

Le procedure operative adottate in attuazione del Modello devono essere modificate, a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello; le stesse funzioni aziendali curano, altresì, le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello. L'OdV deve essere prontamente informato dell'aggiornamento e implementazione di nuove procedure operative.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 7

## ORGANISMO DI VIGILANZA

### NOMINA, COMPOSIZIONE E CAUSE DI DECADENZA

L'articolo 6, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L'autonomia e indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'OdV, nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione funzionale paritetica all'intero Organo amministrativo e al Collegio Sindacale.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico è affidato ad un organismo collegiale ad hoc, istituito dall'Organo amministrativo come da delibera di approvazione del Modello, composto da un membro interno e da due membri esterni individuati tra professionisti esperti del settore. Sono delegate a tale organo collegiale, le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. L'Organismo deve svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'ente, svincolato da ogni rapporto gerarchico con l'Organo amministrativo della Società. L'Organo amministrativo nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza e, tra questi, il Presidente dell'Organismo.

I componenti devono accettare la nomina e sono sempre rieleggibili. Nella scelta dei componenti, gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, all'onorabilità e all'autonomia e indipendenza rispetto alla stessa Società, elementi che sono resi noti all'Organo amministrativo. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo professionale e di qualità etiche di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione. Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza sia dipendenti della Società che professionisti esterni. Questi ultimi non devono intrattenere rapporti commerciali con MIMETE che possano integrare ipotesi di conflitto d'interesse.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

La durata dell'Organismo di Vigilanza è determinata e regolata dall'Organo amministrativo che, delibera inoltre sulla retribuzione annuale dei relativi membri ed assegna un budget al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento che disciplina lo svolgimento delle sue attività.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza di MIMETE S.r.l. sono richiesti, al momento della nomina e per tutta la durata della carica, i seguenti requisiti oggettivi:

- autonomia, intesa come capacità di decidere in maniera autonoma e con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni, collocazione in posizione di staff all'Organo amministrativo; possibilità di relazionarsi direttamente al Collegio Sindacale;
- indipendenza, intesa come condizione di conflitti di interesse che possano pregiudicare l'obiettività delle sue decisioni e azioni;
- professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, statistiche, aziendali ed organizzative), tali da consentire ai suoi membri di svolgere efficacemente l'attività loro assegnata;
- continuità d'azione intesa come capacità dell'organo di operare con un adeguato livello di impegno, prevalentemente destinato alla vigilanza del Modello.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza di MIMETE è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- essere interdetto, inabilitato, fallito, o essere stato condannato, anche in primo grado, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica di detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Inoltre, ai componenti dell'Organismo è richiesto preventivamente di



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

- rivestire incarichi esecutivi o delegati nell'Organo amministrativo della Società;
- trovarsi in una palese o potenziale situazione di conflitto di interessi;
- intrattenere significativi rapporti di affari con la Società, salvo il preesistente rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o di uno dei Soci della Società;
- risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società.

I componenti OdV sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative. In caso di eventuali verifiche riguardanti l'area operativa di provenienza di uno dei membri dell'Organismo, questi è tenuto ad astenersi da qualsivoglia coinvolgimento diretto che possa inficiare il requisito di indipendenza.

Inoltre, all'interno dell'Organismo, deve essere assicurata la presenza di soggetti che abbiano le adeguate conoscenze giuridiche, economico-finanziarie e di risk assessment, la cui valutazione sarà effettuata dal Consiglio d'Amministrazione attraverso il curriculum dei candidati.

In particolare, la valutazione deve tenere conto delle specifiche conoscenze in tema di attività ispettiva e consulenziale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono al venir meno dei requisiti sopra indicati nonché quando:

- è raggiunta la scadenza naturale del mandato;
- vengono dichiarati ai sensi di legge incapaci, interdetti o inabilitati;
- viene meno la maggioranza dell'Organismo stesso, per cessazione dell'incarico o revoca degli altri membri (laddove l'OdV fosse composto da due componenti, il venir meno di entrambi, potendo sussistere anche l'Organismo in forma monocratica per il periodo necessario alla ricostituzione della collegialità).

Inoltre, il Consiglio d'Amministrazione in presenza di una giusta



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

causa, può revocare il mandato ad uno (o a tutti) i membri. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo di revoca del mandato per giusta causa le seguenti ipotesi:

- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e diligenza;
- inadempimento dell'incarico affidato;
- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione o inabilitazione, o procedure concorsuali;
- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo.

È responsabilità del Consiglio d'Amministrazione provvedere alla tempestiva nomina del membro dell'OdV decaduto o revocato o, comunque, cessato.

## POTERI E FUNZIONI

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di dipendenza gerarchica dal Consiglio d'Amministrazione, cui riferisce tramite il suo Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio d'Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri a esso attribuiti e nel rispetto delle norme di Legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti interessati:

- vigila costantemente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, richiedendo informazioni ai responsabili delle attività a rischio;
- svolge periodica attività ispettiva, sviluppando un sistema di monitoraggio e controllo che abbia particolare riguardo e attenzione alle attività sensibili ai sensi del Decreto;
- effettua proposte e osservazioni al Consiglio d'Amministrazione, relative ad aggiornamenti del Modello ritenuti opportuni in seguito, ad esempio, al riscontro di carenze, lacune, novità normative, cambiamenti organizzativi, ecc.;
- propone le iniziative più idonee a diffondere tra i destinatari la conoscenza del Modello, nonché la sua interpretazione e chiarificazione ove richiesto;



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

- riferisce immediatamente all'Organo amministrativo e al Collegio Sindacale ogni grave violazione individuata durante lo svolgimento delle verifiche;
- riporta periodicamente e formalmente al Consiglio d'amministrazione circa le attività in fase di esecuzione e di follow-up;
- produce almeno annualmente una relazione per il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale contenente una descrizione delle attività svolte nell'anno precedente e il programma dei controlli da svolgersi nel periodo successivo;
- attiva, tramite le funzioni preposte, gli eventuali procedimenti disciplinari ai sensi di Legge e di contratto collettivo applicabile, idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- monitora e vigila sul funzionamento del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazioni di norme e regolamenti interni;
- riceve flussi informativi da parte delle funzioni coinvolte nelle attività sensibili e da parte delle altre società del Gruppo.

Al fine di adempiere ai propri doveri d'indagine, l'Organismo può esaminare qualsiasi documentazione d'impresa facendone debita richiesta ai soggetti destinatari del presente Modello, richiedere il supporto di qualsiasi struttura aziendale, e avvalersi anche della collaborazione di società esterne di servizi e/o consulenza. All'OdV non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri d'intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività di MIMETE.

#### COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE SOCIETARIO

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo amministrativo in merito all'attuazione del Modello, all'individuazione di eventuali aspetti critici e comunica l'attività svolta/programmata secondo quanto già indicato al paragrafo precedente (attraverso la relazione ed il piano annuale), nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario o opportuno.

L'Organismo di Vigilanza propone all'Organo amministrativo, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In caso di urgenza o quando richiesto da un membro, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente all'Organo amministrativo ed al Collegio Sindacale in merito ad eventuali criticità riscontrate.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

**COMUNICAZIONE  
VERSO  
L'ORGANISMO  
DI VIGILANZA:  
FLUSSI  
INFORMATIVI**

Inoltre, alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio d'Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante flussi informativi da parte di Amministratori, Sindaci, Top Management e responsabili di funzione in merito ad eventi e aspetti dell'ordinaria e straordinaria attività che potrebbero essere di interesse dell'Organismo stesso.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo stesso e/o da questi richieste al Personale della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo (**"flussi informativi"**).

La disciplina dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, con l'individuazione delle informazioni che devono essere comunicate e delle modalità di trasmissione e valutazione di tali informazioni, come detto, è definita dall'OdV. Debbono, comunque, essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- Modifiche organigrammi aziendali;
- Modifiche sistema di deleghe e poteri;
- Nuovi prodotti e servizi;
- Verifiche ispettive di autorità pubbliche o di vigilanza (ASL, Arpa, VVdFF, Agenzia entrate, ecc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, Autorità Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti della Società, di Personale Apicale o Sottoposto della Società, ovvero di ignoti (nel rispetto delle vigenti disposizioni privacy e di tutela del segreto istruttorio);
- rapporti predisposti dagli Organi Societari nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di rischio rispetto al regime di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto relativamente alla Società;
- Procedimenti disciplinari per violazione del modello, codice etico e/o normativa aziendale;
- Verifiche ispettive e report certificazioni sistemi gestionali (e.g. Sistemi di gestione in conformità alle norme ISO);



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

- Notizie relative ad emergenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale;
- Infortuni sui luoghi di lavoro e avvenimenti relativi;
- Incidenti ambientali e avvenimenti relativi;
- Corsi di formazione (231, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy & cybersecurity, ambiente, e altre materie di rilevanza per la prevenzione dei rischi legali);
- Eventuali deroghe o modifiche rilevanti a procedure, regolamenti o norme aziendali.

I Flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera dei responsabili delle diverse funzioni aziendali mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo, ossia tramite posta elettronica alla casella *organismodivigilanza-mimete@fomasgroup.com*



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 8

## SEGNALAZIONI

Per il Gruppo FOMAS, il rispetto dei valori e dei principi enunciati nel Codice Etico e in ciascun Modello 231 è una responsabilità di tutti: di coloro che lavorano per le società del Gruppo, di coloro che lavorano per conto del Gruppo e di terzi, ad esempio fornitori, clienti e di tutti coloro che intrattengono rapporti d'affari con una o più società del Gruppo.

Il Gruppo FOMAS sostiene e incoraggia chiunque intenda segnalare comportamenti inappropriati, scorrettezze o presunte violazioni dei principi enunciati nel Codice Etico di Gruppo, nel Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (e in documenti analoghi in altri Paesi), nelle politiche e nelle procedure del Gruppo e, in generale, potenziali violazioni di leggi e regolamenti.

Ogni individuo è invitato a segnalare qualsiasi comportamento scorretto o inaccettabile, in modo che tali eventi possano essere prontamente verificati e fermati, e che possano essere intraprese azioni contro la persona o le persone a cui è attribuito il comportamento scorretto o illecito.

Se si ha un ragionevole sospetto, basato su elementi di fatto precisi e concordanti, che si sia verificato o possa verificarsi uno dei comportamenti rilevanti è possibile segnalarlo, in forma anonima o meno, in entrambi i casi con assoluta garanzia di riservatezza e confidenzialità in tutte le fasi della procedura, attraverso uno dei canali messi a disposizione dal Gruppo FOMAS.

Tutti i Destinatari, dunque, devono presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il Segnalante può presentare una segnalazione attraverso i seguenti canali:

**1. LA PIATTAFORMA DIGITALE WHISTLEBLOWING** è uno



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

strumento che consente di comunicare, in modo riservato le attività ed i comportamenti potenzialmente irregolari che potrebbero portare a una violazione. La piattaforma è disponibile 7/24, accessibile via web dalla Intranet del Gruppo FOMAS e dal sito web utilizzando qualsiasi dispositivo che permetta di:

- consentire l'accesso a tutti gli Stakeholder;
- caricare allegati, video e file audio.

Le segnalazioni tramite la piattaforma possono essere effettuate in inglese, in italiano, in cinese o in francese.

**2. INVIARE UNA E-MAIL ALL'ACCOUNT DEL COMITATO DEL CODICE ETICO** ([ethicscommittee@fomasgroup.com](mailto:ethicscommittee@fomasgroup.com)) specificando la Società in cui si è verificata la violazione o la presunta violazione;

**3. INVIANDO UNA E-MAIL ALL'INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA:**  
[whistleblowingmimete@legalmail.it](mailto:whistleblowingmimete@legalmail.it);

**4. TRAMITE POSTA ORDINARIA** all'indirizzo: MIMETE S.r.l.: Via Padania 10 20853 - Biassono (MB) - Italia, specificando come destinatario "Comitato del Codice Etico di FOMAS Group".

Ogni società del Gruppo mette a disposizione canali interni per la segnalazione di violazioni o sospette violazioni, tuttavia, a meno che non sia specificato dal whistleblower, le indagini seguiranno il normale corso specificato nella Group Whistleblowing Policy e saranno gestite centralmente da FOMAS S.p.A. Il Segnalante può sempre richiedere che la violazione venga seguita a livello locale, nella propria Società del Gruppo FOMAS.

In tal caso, può rivolgersi al proprio responsabile di funzione o specificare questa circostanza nella piattaforma di segnalazione online. Indipendentemente dal canale scelto, la segnalazione sarà gestita in modo tempestivo, confidenziale e professionale. Per una maggiore efficienza nella procedura di gestione, si raccomanda vivamente di inviare le segnalazioni attraverso la piattaforma digitale Whistleblowing di Gruppo.

La Group Whistleblowing Policy disciplina, altresì, le modalità di gestione e valutazione della segnalazione.

È inoltre disponibile sulla intranet aziendale apposita procedura che regola il flusso della segnalazione all'Organismo di Vigilanza, qualora la segnalazione possa avere impatti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 9

## SISTEMA SANZIONATORIO

Condizione necessaria per garantire l'effettività del Modello e un'azione efficiente dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei Protocolli Preventivi e/o di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico, nonché delle procedure operative aziendali che regolano il funzionamento dei processi core della Società.

Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla Legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico del Gruppo FOMAS, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 co. e) del Decreto, la violazione del presente Modello prevede provvedimenti disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. L'applicazione di tali misure non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura penale, amministrativa o tributaria, che possano derivare dal medesimo fatto.

I soggetti destinatari del presente Modello hanno il dovere di comunicare per iscritto ogni violazione presunta o accertata all'Organismo di Vigilanza (ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare) il quale immediatamente esegue i necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto contro il quale procede. Rilevato l'illecito, l'OdV richiede con provvedimento motivato alla funzione titolare del potere disciplinare, ossia la funzione Human Resources, l'irrogazione delle idonee sanzioni, secondo quanto previsto dalla relativa procedura. La Direzione Human Resources, in considerazione della tipologia del soggetto destinatario della sanzione (dipendente e dirigente, membro di organo sociale, terza parte) applica il provvedimento informando l'Organismo di Vigilanza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte dei



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

- soggetti che hanno tale responsabilità sui propri sottoposti;
- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la mancata collaborazione o la reticenza del personale aziendale a fornire le informazioni all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto stabilito per i flussi comunicativi verso lo stesso organismo;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

## PERSONALE DIPENDENTE

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (factory e office workers) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL applicabili per i lavoratori dipendenti.

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e all'Organo amministrativo in persona del presidente e del consigliere delegato, mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal CCNL applicabile.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla Legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

## MEMBRI DI ORGANI SOCIALI

Se la violazione riguarda un amministratore della Società o un membro del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'Organo amministrativo, nella persona del presidente e del consigliere delegato, e al Collegio Sindacale, nella persona del presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano violato il Modello, l'Organo amministrativo può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla Legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, l'Organo amministrativo convoca l'assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Consiglio di amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.

## BUSINESS PARTNER

I rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere la sussistenza delle clausole di rispetto del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto di una o più previsioni del Modello deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

La mancata inclusione delle clausole di rispetto del Modello e del Codice Etico deve essere comunicata con le debite motivazioni all'Organismo di Vigilanza.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

## MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli Preventivi da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle funzioni di OdV, l'Organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dall'Organo amministrativo, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.). Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.

In base al tipo di rapporto in essere tra la Società e il componente le misure potranno essere quelle previste dai CCNL applicabili o la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato e, in ogni caso, la revoca dell'incarico.

La Società potrà altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

## GARANZIE INERENTI IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del Segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 ed è sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Salvo quanto segue, si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto Segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# 10

## COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La comunicazione del Modello è affidata alla Funzione Human Resources che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. distribuzione cartacea con il cedolino, invio per posta elettronica del file digitale, pubblicazione sul portale aziendale, ecc.), la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri della Società.

La Società pubblica sulla propria intranet aziendale il Modello adottato e lo trasmette a tutti i soggetti esterni con cui intrattiene rapporti commerciali, attraverso esplicita indicazione nelle clausole previste per le terze parti.

La Società attua specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti di FOMAS. La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

della qualifica dei destinatari alla luce dell'organigramma della Società;

- dell'appartenenza alla categoria dei Soggetti Apicali o dei subordinati;
- del livello di rischio dell'area operativa, con particolare attenzione a coloro che operano nell'ambito delle attività sensibili di cui alle Parti Speciali del presente Modello;
- degli obblighi informativi o di controllo nascenti dall'attuazione del presente Modello.

Per gli operai o gli impiegati dei primi livelli, la formazione può avvenire nell'ambito di altre iniziative di formazione e può essere limitata ai principi generali del Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l'attività a rischio nel quale tali soggetti sono impiegati.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Funzione Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto. La Società si impegna a garantire il costante aggiornamento della formazione dei destinatari del Modello in relazione a modifiche significative dello stesso o del quadro normativo di riferimento.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

# ALLEGATO I

## CATALOGO REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature,



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62,



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio,



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.lgs. n.38/2017 e dal D.lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

primo e secondo (art. 302 c.p.)

- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art.187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

195/2021]

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171,



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

- o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]

- Proganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018]



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art.



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

285 D.P.R. n. 43/1973)

- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)



Public C0

Internal C1

Confidential C2

Secret C3